

# Somministrazione f e taglio dell'anzianità

## CONTRATTI COLLETTIVI

L'intesa siglata per il settore delle Agenzie attenua i vincoli del Dl 87/2018

Contano per soli 12 mesi i periodi in missione svolti dal 2014 al 2018

Pagina a cura di  
**Giampiero Falasca**

Più flessibilità sulla durata dei rapporti di lavoro in somministrazione nel nuovo contratto collettivo nazionale delle Agenzie per il lavoro, sottoscritto il 21 dicembre 2018 ed entrato in vigore, dopo la ratifica delle organizzazioni stipulanti, da poche settimane. Il Ccnl ha introdotto regole molto originali, che limitano gli effetti della stretta stabilita per il lavoro flessibile dal decreto 87/2018. Il cosiddetto "decreto dignità" ha ridotto infatti da 36 a 12 mesi la durata massima del contratto a termine, tanto diretto quanto stipulato a scopo di somministrazione, lasciando un margine molto ristretto (serve una delle nuove causali) per la prosecuzione del rapporto per altri 12 mesi.

L'applicazione di questa regola avrebbe comportato un effetto molto negativo per i lavoratori somministrati che, dopo la fine del periodo transitorio previsto dal decreto 87/2018, stavano per arrivare a una delle fatidiche scadenze dei 12 o dei 24 mesi: questi lavoratori (e le rispettive aziende) sarebbero stati messi di fronte a un bivio secco tra assunzione a tempo indeterminato o cessazione del rapporto.

**Quanto pesano i periodi passati**  
Le parti sociali del settore hanno

introdotto una regola che ha reso meno stringente questa scelta, allungando la durata massima del rapporto.

Questo risultato si ottiene "sterilizzando" le anzianità lavorative maturate prima del 1° gennaio 2019.

Secondo la nuova disciplina, le anzianità maturate dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2018 si calcolano entro il limite massimo di 12 mesi, anche se il rapporto tra le parti ha avuto in concreto una durata maggiore. Così, per fare un esempio, se un rapporto nel periodo ha avuto una durata di 20 mesi, ai fini delle soglie del decreto 87/2018 dovrà essere computato solo un periodo figurativo di 12 mesi.

In altre parole, viene di fatto allungato il periodo di lavoro che può ancora essere svolto a tempo determinato dai somministrati che hanno accumulato lunghi periodi di attività prima dell'entrata in vigore del "decreto dignità".

### Durata massima di 48 mesi

Accanto a questa misura transitoria, il nuovo Ccnl guarda anche al futuro, allungando sino a 48 mesi il periodo di durata massima del rapporto a tempo determinato che può intercorrere tra un'agenzia per il lavoro e un somministrato.

Questo limite riguarda la durata complessiva del rapporto tra il somministrato e l'agenzia per il lavoro, ma va combinato con la durata massima della missione presso lo stesso utilizzatore, che in ogni caso non può superare i 24 mesi.

Così, per fare un esempio, un somministrato assunto dall'agenzia Alfa può lavorare sino al massimo di 24 mesi massimo presso l'utilizzatore Beta. Una volta superata questa soglia, il lavoratore può ancora lavorare alle dipendenze dell'agenzia per altri 24 mesi, ma può svolgere le nuove

missioni solo per periodi differenti da Beta.

### Fino a otto pr

Sempre nell'ottica di agevolare la prosecuzione del rapporto di lavoro del somministrato, il Ccnl incrementa il numero massimo delle proroghe che possono essere applicate al rapporto di lavoro a tempo determinato. È con la disciplina vigente per il Dl 87/2018 (sei proroghe per contratto di somministrazione) ma il numero di proroghe sale a otto, se il somministrato è un utilizzatore fisso e non diversamente diversiva dai 24 mesi.

Sono ammesse anche in caso di lavoratori svantaggiati: privi di un contratto o non adeguatamente retribuiti, si, lavoratori riciclati, diversi utilizzatori, le procedure del Ccnl, accordi di secondo contratto collettivi di impiego di disabilitati alla legge 68/1999.

### Flessibilità per

L'ultimo intervento mira a stimolare la conclusione del rapporto di lavoro, riguarda la possibilità di prosecuzione dei contratti come somministrazione a tempo determinato per i lavoratori che sono dipendenti dell'agenzia per il lavoro a tempo indeterminato.

Il nuovo accordo di lavoro con la circoscrizione del Lavoro è del tutto legato a un beneficio imprevisto di durata massima, a termini di tempo o applica ai contratti di somministrazione o somministrato di questa

# fino a 48 mesi anzianità nel nuovo Ccnl

presso utilizzatori  
ta.

oghe

ica di rendere più  
ecuzione del rap-  
el somministrato,  
ta il numero mas-  
oghe che possono  
a ciascun contrat-  
opo di sommini-  
fermata la disci-  
prima del decreto  
oroghe per ogni  
ministrazione)  
proroghe consen-  
il Ccnl dell'utiliz-  
durata massima  
mesi.

se otto proroghe  
utilizzo di lavora-  
e molto vantag-  
impiego regolar-  
da almeno 12 me-  
collocati presso un  
ore applicando le  
nl, casi previsti da  
lo livello o dai con-  
egli utilizzatori e  
ili assunti in base  
99.

le agenzie

ento finalizzato a  
tinuità lavorativa  
bilità di eseguire  
rciali di sommini-  
po determinato di  
no assunti alle di-  
enzia con contrat-  
terminato.

ardo precisa (in li-  
re 17/2018 del mi-  
ro) che questa ipo-  
ecita e, anzi, gode  
ortante: il limite di  
previsto per i rap-  
ordinari, non si ap-  
i commerciali di  
ne a tempo deter-  
a natura.

## L'ANZIANITÀ PER I SOMMINISTRATI A TEMPO

### IL NUOVO CCNL

- 1 Le anzianità tra 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2018 si calcolano al massimo per 12 mesi
- 2 Le anzianità antecedenti al 1° gennaio 2014 non si calcolano
- 3 Presso lo stesso utilizzatore la durata massima è di 24 mesi
- 4 Presso diversi utilizzatori la durata massima è di 48 mesi

### LA SIMULAZIONE

| La situazione di partenza                                                                                                                         | Durata residua secondo il decreto 87/2018                         | Durata residua applicando il Ccnl delle Agenzie per il lavoro                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>10 mesi nel 2015</b></p> <p><b>10 mesi nel 2017</b></p> <p>Stesso utilizzatore</p>                                                          | <p><b>4 mesi</b></p> <p>Presso lo stesso o altro utilizzatore</p> | <p><b>12 mesi</b></p> <p>Stesso utilizzatore</p> <p><b>24 mesi</b></p> <p>Altro utilizzatore</p> |
| <p><b>12 mesi nel 2010</b></p> <p><b>12 mesi nel 2016</b></p> <p>Stesso utilizzatore</p>                                                          | <p><b>0 mesi</b></p> <p>Presso lo stesso o altro utilizzatore</p> | <p><b>12 mesi</b></p> <p>Stesso utilizzatore</p> <p><b>24 mesi</b></p> <p>Altro utilizzatore</p> |
| <p><b>10 mesi nel 2010</b></p> <p><b>12 mesi nel 2015</b></p> <p>Stesso utilizzatore</p> <p><b>2 mesi nel 2019</b></p> <p>Stesso utilizzatore</p> | <p><b>0 mesi</b></p> <p>Presso lo stesso o altro utilizzatore</p> | <p><b>10 mesi</b></p> <p>Stesso utilizzatore</p> <p><b>22 mesi</b></p> <p>Altro utilizzatore</p> |